

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1643 del 30/03/2023
Oggetto	D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IRETI Spa, con installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1711 del 30/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta MARZO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 14131/2023

D. Lgs 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IRETI Spa, con installazione “Centro Polifunzionale Mancasale” sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, di cui all’Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.

II DIRIGENTE

Visto:

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, 29-ter “domanda di autorizzazione integrata ambientale (successivamente indicata con AIA)”, 29-quater “procedura per il rilascio dell’AIA”, commi da 5 ad 8, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’AIA,, del D. Lgs. 152/2006;

la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l'invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall'AIA;

la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015;

Visti altresì:

l’art. 16, comma 2, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall’art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

le Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2173/2015 che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la ditta IRETI Spa è autorizzata con atto di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, per l'installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, per l'attività di cui ai punti: 5.3. lettera b) per l'impianto A "impianto di depurazione acque reflue urbane" e 5.3. lettera a) per impianto B "impianto di trattamento chimico fisico", dell'Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006. L'atto di riesame dell'autorizzazione è stato rilasciato alla Ditta, dal SAUP del Comune di Reggio Emilia, in data 11/06/2021;

Richiamato inoltre che con successivo atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022 questa Arpae ha autorizzato la modifica non sostanziale per aggiornamenti gestionali e interventi infrastrutturali dell'installazione, consistenti fra l'altro in alcuni ammodernamenti strutturali (revamping) dell'impianto B e contestualmente, nelle more degli interventi infrastrutturali, rilasciando anche proroga al 31/03/2023 per le frequenze di campionamento e i limiti per lo scarico S2 dell'impianto Impianto B "impianto chimico-fisico";

Vista la comunicazione di MODIFICA NON SOSTANZIALE con riferimento alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, modificata con atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022), trasmessa dalla Ditta IRETI Spa, con nota proprio protocollo RT003964-2023-P del 23/03/2023, presentata tramite il portale regionale AIA/Osservatorio IPPC, e acquisita al protocollo ARPAE al n. 52317 del 24/03/2023.

Con la comunicazione la Ditta ha fatto presente che le modifiche all'impianto chimico-fisico non sono ancora state ultimate in quanto ad oggi ha riscontrato consistenti ritardi nella fornitura dei componenti che andranno a costituire il nuovo quadro elettrico indispensabili per l'ottimizzazione dei dosaggi automatici di reagenti all'impianto, ed ha pertanto chiesto proroga del termine di adeguamento ai nuovi limiti e delle nuove frequenze di campionamento applicabile per i parametri previsti per lo scarico S2 (tabella 1Bis, punto 10, contenuta nella modifica dell' AIA rilasciata con atto n. 5751 del 09/11/2022) fino al termine del revamping impiantistico, cioè fino al 31/12/2023, mantenendo anche la deroga temporanea per il parametro Cromo Totale, consistente in applicazione dei limiti BAT-AEL ma con tempi e condizioni di riferimento diversi dalle BAT-AEL in applicazione dell'art. 29 sexies comma 4bis lett. b), pertanto ricondotti a un valore puntuale di 1mg/l ma con flusso di massa pari a quello calcolato con il valore BAT-AEL di 0,30 mg/l. La Ditta a supporto della variata frequenza di campionamento degli autocontrolli ha inoltre presentato gli esiti degli autocontrolli effettuati dal 14/03/2022 al 31/01/2023 sui parametri Arsenico, Cianuro libero, Cromo totale e Zinco al fine di illustrare la possibile stabilità del dato per alcuni parametri di scarico. Inoltre, a supporto della modifica, già prevista nell'autorizzazione rilasciata con atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022 (punto 10, tabella 1Bis), per mantenere la deroga temporanea per il parametro Cromo Totale, la Ditta ha illustrato il calcolo del flusso di massa con riferimento al periodo dal 29/11/2022 al 31/01/2023, rilevando che nonostante il limite puntuale sia stato portato ad un valore di 1 mg/l, nell'arco di tutto il periodo in esame, non sia stato superato il flusso di massa calcolato considerando una concentrazione limite di 0,3 mg/l prevista nei BAT-AEL:

Visto il rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n. 55967 del 30/03/2023, nel quale si illustra che la Ditta fornisce gli esiti degli autocontrolli effettuati dal 14/03/2022 al 30/01/2023 per comprovare la possibile stabilità del dato e di conseguenza chiede di modificare la frequenza di campionamento per gli autocontrolli. Relativamente alla richiesta di una frequenza settimanale a modifica di quella prevista giornaliera attualmente autorizzata, per i seguenti parametri, risulta che:

- Arsenico, per questo parametro i dati forniti non sono sempre al di sotto del 50% del limite anche se il 10% dei campioni lo ha superato;
- Cianuri liberi, il parametro è stabile (e con valori stabilmente pari a zero);

- Cromo Totale, per questo parametro i dati forniti non sono sempre al di sotto del 50% del limite; il 34% dei campioni lo ha superato. Si evidenziano molti superamenti del 50% del limite fino al Maggio 2022, poi le concentrazioni si abbassano per ridotto ritiro del percolato. E' presente anche un superamento del limite che rientra a seguito dell'applicazione dell'incertezza di misura;
- Zinco, per questo parametro i dati forniti non sono sempre al di sotto del 50% del limite; il 24% dei campioni lo ha superato. Sono presenti 2 superamenti del limite che rientrano a seguito dell'incertezza di misura. Relativamente alla richiesta della Ditta per modificare la frequenza di campionamento da settimanale, attualmente autorizzata, a quindicinale per i seguenti parametri, si indica che:
 - Cromo VI, per questo parametro i dati forniti non sono sempre al di sotto del 50% del limite;
 - Mercurio, il parametro è stabile;
 - Piombo, il parametro è stabile;
 - Rame, per questo parametri dati forniti non sono sempre al di sotto del 50% del limite.

Nel sopra citato parere si fa riferimento alle richieste della Ditta sopra indicate e alla richiesta della Ditta di poter prorogare il termine di adeguamento dei nuovi limiti e delle nuove frequenze di campionamento applicabile per tutti i parametri previsti per lo scarico S2 (tabella 1Bis contenuta modifica dell'AIA n. 5751 del 09/11/2022) fino al termine del revamping impiantistico (non ancora ultimato), cioè fino al 31/12/2023, mantenendo anche la deroga temporanea per il parametro Cromo Totale.

Nel sopra detto rapporto istruttorio del Servizio Territoriale si conclude, pertanto, che possono essere accolte per i parametri dimostratisi stabili Mercurio, Piombo e Cianuro Libero, autocontrolli con frequenza quindicinale e può essere accolta la proroga del termine del 31/03/2023 indicata al punto 10 della Determina n. 5751 del 09/11/2022, fino al 31/12/2023, altresì indicando condizioni da prescrivere nell'autorizzazione, anche in specifico per quanto richiesto dalla Ditta per il parametro Cromo Totale;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06;

Considerato che le modifiche proposte dalla Ditta non interessano operazioni di gestione rifiuti né potenziamenti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001, certificato attualmente vigente fino al 30/11/2023, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

a) di aggiornare, per le motivazioni riportate in premessa, la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. n. DET-AMB-2021-264 del 25/05/2021, modificata con atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022, della Ditta IRETI Spa per l'installazione denominata l'installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, in relazione alla comunicazione presentata dalla stessa Ditta ed acquisita al protocollo di Arpae al n. 52317 del 24/03/2023, nel seguente modo:

I. alla SEZIONE C - VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: al capitolo C 1.3.3 "IMPIANTO B - IMPIANTO TRATTAMENTO CHIMICO FISICO" a pag.42, dell'Allegato 1 alla vigente AIA, (prima del paragrafo della linea di trattamento 2), si conferma la descrizione già riportata nell'atto n. 5751 del 09/11/2022, dovendosi intendere aggiornate le tempistiche di conclusione degli interventi di migliorie impiantistiche ed i tempi di adeguamento per i limiti e frequenze di campionamento al **31/12/2023**;

II. la SEZIONE D - ADEGUAMENTO DELLA INSTALLAZIONE E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO, al capitolo D2.5 EMISSIONI ACQUE E PRELIEVO IDRICO: al paragrafo S2 SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DELL'IMPIANTO CHIMICO-FISICO IN PUBBLICA FOGNATURA, viene aggiornata come segue:

II-a) viene sostituita in via transitoria, fino al 31/12/2023, la prescrizione n. 1) riportata a pag. 89 dell'Allegato 1 alla vigente AIA (DET-AMB-2021-264 del 25/05/2021), nonché la prescrizione 1Bis) riportata al punto 10 della autorizzazione di modifica, atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022, con la seguente rinominata prescrizione 1A), e altresì sostituita la tabella con la nuova, sotto riportata, TABELLA 1A):

1A) Fino al **31/12/2023** la TABELLA 1A dei limiti e periodicità autocontrolli allo scarico S2 è la seguente:

TABELLA 1A

Provenienza	Inquinante	Concentrazioni limite	Periodicità Autocontrolli
Scarico S2 acque reflue industriali	pH	≤ 11	Quindicinale
	Solidi speciali totali	1000 mg/l	Quindicinale
	BOD5	1000 mg/l	Quindicinale
	COD	3500 mg/l	Quindicinale
	Azoto Ammoniacale	2000 mg/l	Quindicinale
	Azoto Nitroso	5 mg/l	Quindicinale
	Azoto nitrico	30 mg/l	Quindicinale
	Idrocarburi totali	10 mg/l	Quindicinale

Tensioattivi totali	20 mg/l	Quindicinale
Cloruri	4000 mg/l	Quindicinale
Solfati	1000 mg/l	Quindicinale
Fluoruri	12 mg/l	Semestrale
Fosforo Totale	10 mg/l	Quindicinale
Solventi Clorurati	2 mg/l	Bimestrale
BTEX	Solo monitoraggio	Bimestrale
PFOA-PFOS	Solo monitoraggio	Semestrale
Solventi Aromatici	0,4 mg/l	bimestrale
Pesticidi fosforati	0,1 mg/l	bimestrale
Fenoli	1 mg/l	bimestrale
Boro	20 mg/l	Quindicinale
Cianuro libero	0,1 mg/l	Quindicinale
Arsenico	0,1 mg/l	Settimanale
Cadmio	0,02 mg/l	Quindicinale
Cromo Cr6	0,1 mg/l	Settimanale
Cromo Totale *	1 mg/l media annuale 0,3 mg/l	Settimanale
Rame	0,1 mg/l	Settimanale
Piombo	0,2 mg/l	Quindicinale
Manganese	4 mg/l	Quindicinale
Nichel	1 mg/l	Quindicinale
Mercurio	0,005 mg/l	Quindicinale
Zinco	0,5 mg/l	Settimanale

* Per il parametro Cromo Totale il flusso di massa annuale deve rispettare il limite dei BAT-AEL di 0,3 mg/l da calcolarsi in base alla effettiva concentrazione del parametro. Se la tabella in attesa di adeguamenti avrà durata inferiore ad 1 anno, il dato dovrà essere rapportato al periodo.

II-b) le prescrizioni (1Ter) e (1Quater) dell'atto n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022 devono intendersi aggiornate con nuovo termine fissato al 31/12/2023, con applicazione della tabella dei limiti e periodicità autocontrolli già indicata in atto n. DET-AMB-2021-264 del 25/05/2021 a partire dal 01/01/2024.

II-c) viene inserita la seguente prescrizione:

1quinques) Un mese prima del termine del 31/12/2023, il gestore dovrà presentare tabella di sintesi delle concentrazioni degli inquinanti per i quali richiede la deroga al campionamento giornaliero per stabilità del dato, per tutti gli autocontrolli effettuati, al fine di stabilire frequenze di autocontrolli in linea con le BAT di settore. La valutazione della stabilità del dato potrà essere dimostrata scegliendo una delle due seguenti condizioni (I.O. I85005/ER di Arpae):

- Condizione 1

Le concentrazioni misurate si muovono nel range dell'incertezza e non lo superano; in questo caso il gestore per ciascun parametro deve riportare l'incertezza di misura e la modalità di determinazione.

- Condizione 2

I valori rilevati sono stabilmente al di sotto del 50% del limite.

Dovrà inoltre essere fornito il calcolo del flusso di massa del parametro Cromo Totale per il periodo oggetto di deroga, fornendo i dati necessari alla valutazione del rispetto della prescrizione indicata nella tabella 1A.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- b)** di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, con riferimento a questo atto ed a quanto autorizzato con il presente atto;
- c)** di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- d)** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- e)** di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione vigente n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021 nonché all'atto di modifica n. DET-AMB-2022-5751 del 09/11/2022 quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;
- f)** di stabilire che resta valida la scadenza della vigente autorizzazione n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021, fissata al 25/05/2033;
- g)** di stabilire che la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IRETI Spa e trasmessa al Comune di Reggio Emilia ed all'AUSL territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.